

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"ENTE CELERI - ONLUS"

Art. 1


-Denominazione-

1. Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la fondazione denominata "Ente Celeri - ONLUS" con sede legale a Breno provincia di Brescia in Via Taglierini n. 25.
2. La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Art. 2

-Scopi istituzionali-

1. La fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare nei seguenti settori:
 - a) Assistenza sociale e socio sanitaria
 - b) Assistenza sanitaria
 - c) Beneficenza
 - d) Formazione
2. La Fondazione svolge la propria attività nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari con particolare attenzione alla "persona" ed alle sue necessità fisiche e spirituali.
3. La fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle indicate al comma 1 del presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
4. L'Istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.



Edoardo

5. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi che, dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, saranno trasmessi all'Autorità di Controllo.

Art. 3

-Patrimonio-

1. Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario redatto in data 30 giugno 2003, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 09 del 7 luglio 2003.
2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
 - sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
 - contributi a destinazione vincolata.
3. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Art. 4

-Mezzi finanziari-

1. La fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
- a) rendite patrimoniali,
 - b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private,
 - c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio,
 - d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
2. E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano



effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5

-Organi-

1. Sono organi dell'Istituzione:
 - a) Il Presidente;
 - b) Il Consiglio di Amministrazione;

Art. 6


-Presidente-

1. Il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, fra i propri membri e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Vice Presidente dell'Ente è nominato e revocato dal Presidente.

Art. 7

-Compiti del Presidente-

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Spetta al Presidente:
 - a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione,
 - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione,
 - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
 - d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente,



- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto,
 - f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo.
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art. 8

-Consiglio di amministrazione-

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da complessivi cinque membri, compreso il Presidente, nominati dall'Amministrazione Comunale di Breno, di cui:
 - Uno in rappresentanza dell'Associazione di Volontariato denominata "Comitato Cittadino"
 - Uno nella figura del Parroco di Breno, o altro sacerdote da lui delegato
2. I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.
3. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.
4. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non spetta di norma alcun compenso per l'attività svolta, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. Qualora con specifica delibera fossero attribuiti dei compensi agli Amministratori, questi dovranno essere comunque contenuti entro i limiti di cui all'Art. 10 - 6° comma - del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 9

-Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione-

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto



dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

-Decadenza e cessazione dei consiglieri-

1. In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.
2. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
3. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Art. 11

-Adunanze del Consiglio di amministrazione-

1. Il consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa;
2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.
3. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 12

-Deliberazioni del Consiglio di amministrazione-

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.



2. Il segretario dell'Ente provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.
3. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Art. 13

-Compiti del Consiglio di amministrazione-

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e la straordinaria amministrazione.

Art. 14

-Norme sulla devoluzione del patrimonio-

1. In caso di scioglimento, la fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della l. 23 dicembre 1992, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 15

-Norme generali-

1. Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.

*Statuto approvato in seduta del Consiglio di Amministrazione
Con Delibera n. 009 del 7 luglio 2003*

